

**DETERMINAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO n. 205 del 30 aprile 2020**

**OGGETTO:** AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. C PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FILTRANTI PER BAMBINI ED ADOLESCENTI CIG: 8285375BBC

**PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)” ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione

Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

#### **CONSIDERATO**

-che con decreto n. 45 del 6/03/2020 è stata costituita l'unità di Crisi regionale della Regione Campania per l'attuazione delle attività, di livello regionale con l'obbligo di svolgimento delle attività disposte a livello regionale, delle Misure operative di protezione civile sopra menzionate e di segnalare tempestivamente al Presidente/Soggetto attuatore ogni esigenza o questione rilevante ai fini delle competenti valutazioni e determinazioni, ai sensi dell'OCDPC n. 630 del 03/02/2020;

- il Soggetto attuatore ha trasmesso al Ministero della salute il Piano – prot. COVID-19/SA/n.2 del 07/03/2020 dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connessa all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Interventi Infrastrutturali, servizi e Forniture) per la realizzazione di nuovi posti letto, ai sensi dell'art. 1 co. 1, dell'OCDPC n. 630 del 03/02/2020, successivamente integrata dalle OOCDCPC da n. 631 – 644/2020 redatto con supporto istruttorio dell'Unità di crisi Regionale e degli enti del SSR;

#### **ATTESO**

- che la So.Re.Sa, in qualità di centrale di committenza incaricata con Decreto n.46 del 20 marzo 2020 degli approvvigionamenti di beni e servizi per l'emergenza Covid-19, del Presidente della Regione Campania , soggetto attuatore nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio n. 623 del 27 febbraio 2020, avendo verificato le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, così come accertate dal combinato disposto della ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020 e del predetto Decreto per l'acquisto di servizi e forniture necessarie per fronteggiare l'emergenza di cui trattasi che consentono il ricorso alla procedura negoziata in via di urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) si avvale, per l'espletamento della presente

procedura, della facoltà prevista dall'art. 3, commi 2 e 3, dell'Ordinanza, al fine di accelerare la scelta del contraente.

#### **VISTI**

- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio n. 623 del 27 febbraio 2020;
- il Decreto Presidenziale n.46 del 20 marzo 2002;
- l'art. 34 comma 1 del Decreto Legge n. 9/2020

#### **CONSIDERATO**

che ai sensi della predetta Ordinanza n.630 del 03/02/2020, articolo 3, punto 3 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ed i soggetti attuatori possono procedere in deroga a taluni articoli del d.lgs. n. 50/2016 tra i quali: art. 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione; art. 32,33, 34, 36,70, 72, 73, 76 e 98 allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento; n. 60, 61, e 85 allo scopo di accelerare la procedura di scelta del contraente; n. 63, comma 2, lett. C) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente

3

#### **PREMESSO** che:

- con determinazione dirigenziale n. 202 del 27/04/2020 è stata indetta procedura negoziata d'urgenza, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di mascherine filtranti per bambini ed adolescenti occorrenti per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;

-che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 29/04/2020 sono pervenute offerte relative ai lotti di gara di n. 23 operatori economici;

**VISTI:** i Verbali del Seggio di gara n. 1 del 29/04/2020; la nota dell'Unità di Crisi ex Dprgc 45/2020 n. UC./2020/0002135 del 29/04/2020 di valutazione della conformità tecnica., il Verbale del Seggio di gara n. 2 del 30/04/2020 contenente la graduatoria degli operatori economici che hanno presentato offerta valida stilata sulla base delle condizioni oggettive definite al paragrafo 11 della lettera d'invito e la proposta di aggiudicazione;

**CONSIDERATO** che secondo quanto previsto dall'art. 12.1 della Lettera di Invito l'aggiudicazione in esito alla presente procedura negoziata deve essere disposta in favore di tutti gli operatori economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti auto dichiarati e che non siano incorsi in esclusione successivamente alla valutazione delle offerte fino al raggiungimento del quantitativo massimo stimato previsto.

**RITENUTO** pertanto:

-di prendere atto dell'esclusione degli operatori economici, allegato sub 3, per non conformità rispetto ai requisiti richiesti come da valutazione dell'Unita di crisi comunicata con n. UC./2020/0002135 del 29/04/2020 ;

- di aggiudicare, in esito alla presente procedura negoziata, all'operatore economico, **Goeldlin srl** per i prodotti offerti, come riportato nel prospetto allegato sub2 al presente atto;

- che conseguentemente al suddetto esito della procedura negoziata e alle verifiche di cui all'art. 32 comma 7 D.L.gs. n. 50/2016 si provvederà a stipulare accordo quadro con tutti gli operatori economici aggiudicatari allegato sub 1;

**RILEVATO**

- che secondo quanto previsto dalla lettera d'invito la determinazione degli operatori economici che effettueranno la prestazioni oggetto della presente procedura avviene sulla base alle "condizioni oggettive", di cui all'art. 54 comma 4 lett. a) di seguito riportate:

- a) prezzo offerto dall'operatore economico partecipante;
- b) quantitativo dichiarato disponibile;

-che sulla base delle predette condizioni oggettive risulta parte dell'accordo quadro che effettuerà la fornitura dei prodotti offerti dal solo operatore economico, ai prezzi e quantitativi di seguito riportati:

OFFERTA PERVENUTA	Costo unitario 1) fino a 8 anni; tra 9 e 16 anni	Quantità offerte	Valore economico
GOELDLIN	1,200	300.000	360.000,00 €
	1,200	550.000	660.000,00 €
			1.020.000,00 €

**CONSIDERATO** che:

- per le forniture oggetto della presente aggiudicazione:

- "la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare",

- la condizioni sopra esposta è tra quelle normativamente prescritte a mente dell'art. 32, comma 8 al ricorrere delle quali è possibile richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;

**RILEVATO** che:

- nell'allegato A1 della Lettera di Invito della procedura negoziata di cui trattasi, richiedeva che gli operatori economici partecipanti dovessero effettuare la fornitura nel periodo del 30/04/2020 al 05/05/2020 con disponibilità già al 30/04/2020 almeno di 5000 confezioni come dichiarato nell'Allegato A1;

**RITENUTO** pertanto necessario di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex art. 32, comma 8 D.L.gs. n. 50/2016 da parte degli operatori economici sopra riportati, limitatamente ai quantitativi dei prodotti agli stessi aggiudicati, per i quali è stata dichiarata la disponibilità alla consegna immediata;

Tanto premesso, il l'Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 26 febbraio 2020

### DETERMINA

5

per i motivi citati in premessa:

- 1) **di prendere atto** dell'esclusione degli operatori economici riportati nel prospetto allegato sub 3 al presente atto per le motivazioni ivi riferite;
- 2) **di disporre** in esito alle verifiche di cui all'art. 32 comma 7 D.L.gs. n. 50/2016 la stipula dell'accordo quadro con l'operatore economico aggiudicatario allegato sub 3;
- 3) **di dare atto** che lo stesso è parte dell'accordo quadro che effettuerà la fornitura, ai prezzi e quantitativi quindi di seguito riportato:

OFFERTA PERVENUTA	Costo unitario 1) fino a 8 anni; 2)tra 9 e 16 anni	Quantità offerte	Valore economico
GOELDLIN	1,200	300.000	360.000,00 €
	1,200	550.000	660.000,00 €
			1.020.000,00 €

- 4) **di disporre** l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex art. 32, comma 8 D.L.gs. n. 50/2016 da parte dell'operatore economico sopra indicato;

- 5) **di comunicare** agli operatori economici partecipanti gli esiti della procedura di che trattasi ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a);
- 6) **di dare immediata** pubblicazione al presente provvedimento procedendo ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 comma 6 a pubblicare, per la selezione degli Operatori Economici, la Lettera d'invito a offrire sul sito istituzionale [www.soresa.it](http://www.soresa.it).

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

L'Amministratore Delegato

Prof. Corrado Cuccurullo



Publicato il 30/04/2020

**ALLEGATO SUB 1**

	<b>OFFERTA PERVENUTA</b>	<b>Costo unitario 1) fino a 8 anni; tra 9 e 16 anni</b>	<b>Quantità offerte</b>	
1	GOELDLIN	1,200	300.000	360.000,00 €
		1,200	550.000	660.000,00 €
2	DELLA PIA GROUP	1,289	176.500	227.508,50 €
		1,289	323.500	416.991,50 €
3	ESAWORD	1,750	50.000	87.500,00 €
		1,750	50.000	87.500,00 €
4	PUNTO AGO	1,950	100.000	195.000,00 €
		1,950	100.000	195.000,00 €
5	DRESS & COMPANY SRL	2,400	101.000	242.400,00 €
		2,400	151.000	362.400,00 €

**ALLEGATO SUB 2**

<b>OFFERTA PERVENUTA</b>	<b>Costo unitario 1) fino a 8 anni; tra 9 e 16 anni</b>	<b>Quantità offerte</b>	<b>Valore economico</b>
<b>GOELDIN</b>	1,200	300.000	360.000,00 €
	1,200	550.000	660.000,00 €
<b>totale</b>			<b>1.020.000,00 €</b>



**ALLEGATO SUB 3**

<b>ELENCO OPERATORI</b>	<b>ESITO</b>
CRF COMPANY	Esclusa ---Non conformità tecnica-
TECNOFIBRE	Esclusa ---Non conformità tecnica-
ENERGIA 4,0	Esclusa ---Non conformità tecnica-
TECNO HOSPITAL	Esclusa ---Non conformità tecnica-
GRUPPO FB	Esclusa ---Non conformità tecnica-
RINALDI GROUP	Esclusa ---Non conformità tecnica-
ROYAL TROPHY	Esclusa ---Non conformità tecnica-
DI & DI COMAPNY	Esclusa ---Non conformità tecnica-
ENIS	Esclusa ---Non conformità tecnica-
RI.VOLTA	Esclusa ---Non conformità tecnica-
ANGELO CARILLO SPA	Esclusa ---Non conformità tecnica-
MY CHOICE	Esclusa ---Non conformità tecnica-
GRUPPO CARILLO SPA	Esclusa ---Non conformità tecnica-
CONTEK	Esclusa ---Non conformità tecnica-
QUALIFICA GROUP SRLS	Esclusa ---Non conformità tecnica-
SVAS BIOSANA SPA	Esclusa ---Non conformità tecnica-
INTERNATIONAL PACKAGING	Esclusa ---Non conformità tecnica-
Beauty Medical Travel	Esclusa --- Non ha presentato la campionatura -